

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
codice del Terzo settore**

(Atto del Governo n. 417)

Giugno 2017

n. 184



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, « Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (Atto del Governo n. 417)». NL184, giugno 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA.....	1
TITOLO VI DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE.....	1
Articoli 45-54 (Registro unico nazionale del Terzo settore; Struttura del Registro; Iscrizione; Contenuto e aggiornamento; Estinzione o scioglimento dell'ente; Cancellazione e migrazione in altra sezione; Revisione periodica del Registro; Opponibilità ai terzi degli atti depositati; Funzionamento del Registro; Trasmigrazione dei registri esistenti)	1
TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI	5
Articoli 55-57 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore; Convenzioni; Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza).....	5
TITOLO VIII DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	6
Capo I Del Consiglio nazionale del Terzo settore	6
Articoli 58–60 (Istituzione, Composizione, Attribuzioni)	6
Capo II Dei Centri di servizio per il volontariato.....	8
Articolo 62 (Finanziamento centri servizi volontariato)	8
Articoli 64-65 (Organismo nazionale di controllo, organismi territoriali di controllo)	9
Capo III Di altre specifiche misure	12
Articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo).....	12
Articolo 70 (Strutture e autorizzazione temporanee per manifestazioni pubbliche).....	12
Articolo 71 (Locali utilizzati).....	13
Capo IV Delle risorse finanziarie.....	14
Articolo 72 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore).....	14
Articolo 73 (Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore).....	15
TITOLO IX TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE	17
Articolo 77 (Titoli di solidarietà)	17
Articolo 78 (Social lending)	20
TITOLO X REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE	20
Capo I Disposizioni generali	20
Articoli 79-80 e 84-86 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi. Regime forfetario. Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato. Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (APS). Regime forfetario APS e organizzazioni di volontariato).....	20
Articolo 81 (Social bonus).....	27
Articolo 82 (Imposte indirette e tributi locali)	29
Articolo 83 (Detrazioni e deduzioni erogazioni liberali)	31
Capo III Delle scritture contabili.....	33
Articolo 87 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili)	33
Capo IV Delle disposizioni transitorie e finali.....	33

Articolo 88 (De minimis)	33
Articolo 89 (Coordinamento normativo).....	34
TITOLO XI DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO	35
Articolo 90 (Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore)	35
Articoli 92-96 (Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo; Controllo; Disposizioni in materia di controlli fiscali; Vigilanza; Disposizioni di attuazione).....	36
Articolo 97 (Coordinamento delle politiche di governo)	39
TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	40
Articolo 103 (Copertura finanziaria)	40

PREMESSA

L'atto del Governo n. 417, reca il codice del terzo settore in attuazione dell'apposita delega conferita dalla legge n. 106 del 2016 all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Secondo il comma 6 dell'articolo 1 della legge delega, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Lo schema si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli ed è corredato di RT relativa a tutti gli articoli, poiché tuttavia numerosi articoli recano norme prive di effetti finanziari, l'analisi della presente Nota si limita agli articoli di interesse per i profili finanziari.

TITOLO VI DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Articoli 45-54

(Registro unico nazionale del Terzo settore; Struttura del Registro; Iscrizione; Contenuto e aggiornamento; Estinzione o scioglimento dell'ente; Cancellazione e migrazione in altra sezione; Revisione periodica del Registro; Opponibilità ai terzi degli atti depositati; Funzionamento del Registro; Trasmigrazione dei registri esistenti)

L'**articolo 45** dispone l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni. Il comma 1 prevede che il registro – nel rispetto del principio dell'autonomia amministrativa delle regioni – è operativamente gestito con modalità informatiche su base territoriale: pertanto, ciascuna regione e provincia autonoma, a tal fine, è chiamata ad individuare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, una struttura indicata come "Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore". Il Ministero allo scopo, è tenuto ad individuare la propria struttura competente nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale che risulti disponibile a legislazione vigente. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (comma 2).

L'**articolo 46** dispone circa le sezioni del predetto registro.

L'**articolo 47** definisce la procedura l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore. Gli enti devono presentare la domanda di iscrizione all'ufficio del registro della regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale; la domanda delle reti associative è presentata presso il Ministero del lavoro. L'Ufficio del registro verifica la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell'Ente

nonché per la sua iscrizione e può invitare l'ente a completare, rettificare o integrare la domanda o rifiutare l'iscrizione. Si prevede il silenzio-assenso per cui decorsi sessanta giorni la domanda si intende accolta.

L'**articolo 48**, al comma 1, definisce il contenuto informativo minimo necessario che deve risultare nel registro unico nazionale del Terzo settore per ciascun ente. Tale contenuto va aggiornato in caso di: - modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; - deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; - provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione dell'ente; - generalità dei liquidatori; - tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Il comma 3 stabilisce un termine di 30 giorni entro il quale devono essere depositati i rendiconti e i bilanci, i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e il rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti. È prevista la sanzione della cancellazione dal registro nel caso di mancato deposito, entro il termine di 180 giorni, degli atti previsti e del loro aggiornamento, nonché il deposito degli atti relativi alle suddette informazioni obbligatorie (comma 4).

L'**articolo 49** individua delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente. Il comma 1 dispone circa i poteri di accertamento dell'Ufficio del registro unico nazionale. Lo stesso ufficio è tenuto a darne comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro presso il quale l'ente è iscritto, allo scopo di provvedere alla nomina dei commissari liquidatori ed esercizio delle loro funzioni. Una volta chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'Ufficio del registro per la conseguente cancellazione dell'ente oggetto di liquidazione dal registro (comma 2).

L'**articolo 50** definisce le fattispecie che determinano la cancellazione dal registro unico di un ente o il suo trasferimento in un'altra sezione. Il comma 1 prevede le cause della cancellazione mentre i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, i casi in cui comunque deve applicarsi il meccanismo di devoluzione patrimonio per la quota di incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è risultato iscritto nel registro.

L'**articolo 51** detta un termine a cadenza almeno triennale a decorrere dall'iscrizione di ciascun ente nel registro unico nazionale del Terzo settore, entro cui gli uffici del registro unico devono provvedere alla revisione delle iscrizioni, finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al medesimo registro.

L'**articolo 52** prevede l'opponibilità a terzi degli atti per i quali è prevista l'iscrizione nel registro, solo dopo l'avvenuta iscrizione.

L'**articolo 53** definisce i tempi per l'attuazione a regime del registro unico. Il comma 1 prevede che, entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, venga definita la procedura di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. In particolare, il predetto decreto dovrà individuare: - i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione; - le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48; - le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro. Tale disposizione è finalizzata, in base al dispositivo di delega contenuto all'art. 5, comma 1, lett. h) della L. 106/2016, ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle imprese ed il registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese. Il comma 2 prevede che regioni e le province autonome siano tenute a disciplinare con proprie leggi, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, i procedimenti amministrativi per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; inoltre, entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica, sono tenute a rendere operativo il registro. Infine, il comma 3 quantifica le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del registro unico. Le risorse sono stimate, a decorrere dal 2018, in 14,7 milioni di euro annui, da impiegare per l'infrastruttura informatica e per lo svolgimento delle attività di controllo di cui

all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi con regioni e province autonome volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Si segnala che la copertura di questa norma è disposta all'articolo 103, comma 1 (v. *infra*), a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che prevede risorse per la riforma del terzo settore, oltre che per l'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

L'**articolo 54** prevede la traslazione dei registri esistenti presso gli enti pubblici territoriali verso il registro unico nazionale. Gli uffici del registro unico nazionale, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, provvedono entro 180 giorni a richiedere agli enti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

La RT afferma che l'articolo 45 in attuazione della previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera *m*), della legge n. 106 del 2016, prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del registro unico nazionale del Terzo settore suddiviso in specifiche sezioni. Tale registro, nel rispetto del principio dell'autonomia amministrativa delle Regioni, è gestito operativamente su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua la struttura competente in materia. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica. Pertanto l'ufficio del registro unico opera a livello regionale, prevedendosi a livello centrale la gestione della sezione relativa alle reti associative e il coordinamento con le Amministrazioni regionali atto ad assicurare l'effettiva operatività. A livello centrale a tali adempimenti si provvede nell'ambito della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali disponibile a legislazione. La struttura competente, a livello dirigenziale non generale sarà individuata nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale dell'impresa.

Per quanto riguarda gli articoli da 46 a 50 e 52 e 54 la RT afferma trattarsi di disposizioni ordinamentali che non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Sull'articolo 51 che detta disposizioni in materia di revisione periodica dei soggetti iscritti al registro unico nazionale, la RT afferma che l'attività di revisione in capo agli uffici del registro rientra tra quelle di controllo di cui all'articolo 53, che prevede uno specifico stanziamento e le relative modalità di copertura.

In relazione all'articolo 53, la RT afferma che l'articolo individua la tempistica per l'avvio del registro unico nazionale attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale e provvedimenti delle Regioni prodromici all'avvio concreto del registro.

Il comma 3 dell'articolo quantifica in 14,7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del registro, sia per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento da parte delle Regioni delle attività di controllo di cui all'articolo 93, comma 3. Nei limiti della predetta quantificazione, nei primi due anni, si prevede un impiego in buona parte concentrato sulla configurazione iniziale e l'avvio dell'infrastruttura informatica e, a partire dal 2020, una riduzione progressiva legata alla necessità di assicurare la conduzione del sistema a fronte della quale sarà necessaria un'implementazione delle attività di

controllo da parte dei singoli uffici del registro. In tal senso si prevede che tali risorse potranno essere impiegate anche attraverso degli accordi.

Tale disposizione, come esplicitato dall'articolo 103, comma 1, trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a regime dall'anno 2017.

Al riguardo, in relazione all'individuazione della struttura ministeriale competente per il registro unico nazionale, si osserva che la RT si limita a specificare quale sarà la direzione generale che si occuperà del registro in esame ma non fornisce dati idonei a certificare la sostenibilità sulla predetta struttura delle nuove funzioni da svolgere.

Passando ad una disamina degli enti che saranno iscritti nel nuovo registro, si ricorda che per le associazioni di promozione sociale (ricomprese tra gli enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 4 del presente atto) già esiste un registro nazionale presso la Presidenza del Consiglio per quelle a carattere nazionale, mentre quelle a carattere regionale o provinciale sono iscritte presso registri di Regioni e province autonome. Tuttavia le associazioni di promozione sociale saranno in base all'articolo 46 iscritte al nuovo registro unico nazionale del Terzo settore e la legge 383/2000 che prevedeva il registro separato è oggetto di abrogazione nel successivo articolo 102 dello schema in esame.

Alla luce dell'articolo 47 la domanda di iscrizione dovrà essere presentata presso gli uffici della Regione o Provincia autonoma in cui l'ente a sede legale, prescindendosi quindi dalla distinzione tra carattere nazionale o locale delle associazioni di promozione sociale. Questo potrebbe portare a maggiori oneri per gli uffici di regioni e province autonome rispetto a quella quota di associazioni di promozione sociale finora iscritte presso la Presidenza del consiglio.

Ai sensi dell'articolo 47 in esame, inoltre, la struttura del Ministero del lavoro del registro del Terzo settore dovrà occuparsi anche della registrazione delle reti associative.

Per quanto riguarda le società di mutuo soccorso, queste ultime sono state iscritte presso il registro delle imprese, mentre parrebbe che alla luce della normativa in esame dovranno effettuare una doppia iscrizione, presso il registro citato e presso quello del Terzo settore (per le imprese sociali invece l'articolo 11, comma 3 dello schema in esame prevede che l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore).

Lo schema in esame prevede poi una nuova tipologia di enti: gli enti filantropici, che possono essere costituiti in forma di associazione riconosciuta o fondazione (cfr. articolo 37), che devono iscriversi al registro in esame. Sarebbero utili stime di massima sul numero di enti che si prevede saranno costituiti unitamente a rassicurazioni sulla sostenibilità della loro aggiunta tra quelli cui gli uffici di regioni e province autonome dovranno provvedere per la tenuta del registro.

Va rammentato infine che ai sensi dell'articolo 22, le associazioni e fondazioni possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Sebbene la verifica della sussistenza delle condizioni sia demandata in primo luogo ai notai, l'ufficio del registro ne deve comunque verificare la regolarità formale.

Tutto ciò pone l'esigenza di approfondire l'effettiva adeguatezza delle risorse previste presso il Ministero e presso Regioni e province autonome per tali nuovi compiti.

In ogni caso si rileva che gli stanziamenti a bilancio sono costruiti secondo il criterio della legislazione vigente, per cui andrebbe puntualmente dimostrato che sia possibile una loro rimodulazione per fare fronte ai nuovi compiti.

In relazione all'articolo 53, si rileva che la RT non fornisce ragguagli circa la quantificazione operata dalla norma e pertanto non è possibile compiere una verifica della correttezza della quantificazione. Andrebbero quindi forniti dati integrativi illustrativi degli oneri attesi e del procedimento che ha portato a stimarli in 14,7 milioni di euro annui.

TITOLO VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Articoli 55-57

(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore; Convenzioni; Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza)

L'**articolo 55** prevede che le amministrazioni pubbliche assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5 dello schema (interventi e servizi sociali, prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, educazione, istruzione e formazione professionale, servizi di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria, ricerca scientifica, attività culturali, artistiche o ricreative, comunicazione a carattere comunitario, formazione extrascolastica, servizi)

L'**articolo 56** prevede che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'individuazione delle organizzazioni e delle associazioni con cui stipulare le convenzioni deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, anche mediante procedure comparative. Viene definito il contenuto delle convenzioni le quali devono tra l'altro necessariamente prevedere il rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi.

L'**articolo 57** prevede che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato nelle ipotesi in cui l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, in condizioni di efficienza economica.

La RT afferma che l'articolo 55 richiede alle Amministrazioni pubbliche nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali di programmazione e progettazione di interventi e servizi, di coinvolgere attivamente gli enti del terzo settore, individuati secondo principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. La disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri in quanto riguarda - esclusivamente modalità procedurali delle attività delle pubbliche amministrazioni, da svilupparsi nei limiti delle risorse disponibili.

L'articolo 56 contiene la disciplina delle convenzioni sottoscrivibili dalle amministrazioni pubbliche con le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, i requisiti che i suddetti enti devono possedere e i contenuti delle convenzioni stesse, nonché l'esclusione di attribuzioni finanziarie agli enti ulteriori rispetto al mero rimborso dei costi diretti effettivamente sostenuti e di quelli indiretti nella quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto di convenzione. La disposizione, di natura ordinamentale, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le singole amministrazioni infatti potranno legittimamente sottoscrivere le convenzioni in parola nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione,

L'articolo 57 disciplina specificamente le convenzioni relative ai servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Anche in questo caso la disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le amministrazioni operano nei limiti delle risorse a loro disposizione.

Al riguardo, sulle convenzioni, nulla da osservare, trattandosi di attività che le pubbliche amministrazioni potranno effettuare nei limiti delle risorse disponibili.

TITOLO VIII DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

CAPO I DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Articoli 58–60 (Istituzione, Composizione, Attribuzioni)

L'**articolo 58** istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'**articolo 59** disciplina la composizione del Consiglio nazionale come segue (comma 1): - 6 rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale; - 12 rappresentanti di reti associative; - 5 esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore; - 3 rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Il comma 2 stabilisce che fanno inoltre parte del Consiglio nazionale del Terzo settore, senza diritto di voto: - 1 rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; - 1 rappresentante designato dal presidente dell'INAPP (Istituto nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, ex ISFOL) con comprovata esperienza in materia di Terzo settore; - il direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro. Il comma 3 stabilisce che i componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati con decreto del Ministero con una durata della carica di 3 anni. Inoltre, per ogni componente effettivo del Consiglio è nominato un supplente. I componenti del Consiglio con diritto di voto non possono essere nominati per più di 2 mandati consecutivi. Si prevede la gratuità della partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti, senza diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.

L'**articolo 60** prevede i compiti del Consiglio nazionale. esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo settore (lett. *a*) e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui agli articoli 72 e seguenti (lett. *b*); esprime parere obbligatorio non vincolante sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore (lett. *c*); - designa un componente nell'organo di governo della Fondazione Italia Sociale (lett. *d*); - è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative. Il comma 2 dispone inoltre che, per lo svolgimento dei compiti indicati al precedente comma 1, il Consiglio nazionale del Terzo settore si avvale delle risorse umane e strumentali del Ministero. Infine, si prevede che le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale del Terzo settore sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti (comma 3).

La RT afferma che gli articoli 58,59 e 60 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le norme prevedono infatti che la partecipazione all'organo dei suoi componenti è gratuita e che non debba dar luogo alla corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, in coerenza con la previsione dell'art.12, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135. Si prevede inoltre che per lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, il Consiglio si avvalga delle risorse umane e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al riguardo, le spese volte ad assicurare il normale funzionamento dell'organo collegiale saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del Ministero, che svolgerà funzioni di supporto al Consiglio medesimo, e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni sulla sostenibilità a carico delle risorse umane del Ministero delle funzioni di supporto al Consiglio, così come dell'adeguatezza degli stanziamenti per acquisti di beni e servizi del programma "Terzo settore etc.", stanziamenti che dovrebbero essere stati formulati per far fronte

agli oneri derivanti dalla legislazione vigente e non da nuovi provvedimenti approvati in corso d'anno¹.

CAPO II

DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Articolo 62

(Finanziamento centri servizi volontariato)

L'articolo dispone la disciplina per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato (CSV), in conformità al dispositivo di delega al punto 3), dell'art. 5, comma 1, lett. e) della L106/2016, che prevede il finanziamento stabile dei medesimi CSV, attraverso un programma triennale, con le risorse di cui all'articolo 15 della Legge 266/91. Qualora siano utilizzate risorse diverse, le stesse devono essere comprese in una contabilità separata.

La nuova disciplina prevista nell'articolo in esame assegna inoltre all'Organismo nazionale di controllo (ONC) di cui al successivo articolo 64 il compito di determinare l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV, da destinare, ai fini della successiva ripartizione, al Fondo unico nazionale (FUN), amministrato dallo stesso Organismo nazionale di controllo e alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, mediante contributi annuali obbligatori, integrativi o volontari.

Il comma 6 dell'articolo in esame riconosce annualmente alle fondazioni di origine bancaria (FOB) un credito d'imposta per le somme versate al FUN pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e fino a 10 milioni di euro per gli anni successivi. L'agevolazione fiscale è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLgs241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ad esso non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L 244/2007 e all'articolo 34 della L 388/2000. Il credito in parola è cedibile, in esenzione dall'imposta di registro, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile²; ad intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente. È infine previsto che con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione dell'agevolazione nel rispetto del limite di spesa stabilito.

La RT dopo aver riassunto le modalità di finanziamento dei CSV evidenzia che, rispetto alla disciplina previgente basata su di un sistema statico (anelastico rispetto alle reali necessità dei CSV) alimentato dal versamento di contributi obbligatori, il decreto in esame recepisce l'esigenza di stabilizzazione del sistema di finanziamento prevedendo un meccanismo dinamico di alimentazione del Fondo unico nazionale assicurato non solo da versamenti obbligatori ma anche da versamenti integrativi e

¹ Le spese di personale evidenziate dalla relativa azione nel programma "Terzo settore ..." sono pari a circa 1.577.000 euro annui, le spese per acquisti di beni e servizi (cap.5191) sono pari a circa 208.000 euro annui.

² Si rammenta che il comma 53 dell'art. 1 della L. 244/2007 ha stabilito un limite annuale di 250.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2008, per i crediti d'imposta da indicare in dichiarazione. L'art. 34 della L. 388/2000 aveva previsto, a decorrere dal 2001 un limite massimo di 1 miliardo delle vecchie lire per ciascun anno solare, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, poteva essere elevato per esigenze di bilancio (con decreto del MEF) fino a 700.000 euro.

³ In materia di cedibilità dei crediti.

volontari. Pertanto alle FOB che effettuano versamenti al FUN riconosce un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 100% dei versamenti effettuati fino ad un massimo di 15 mln di euro per l'anno 2018 e di 10 mln di euro per gli anni successivi. Il riconoscimento del credito d'imposta trova copertura attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della L. 190/2014 che prevede risorse pari a 190 milioni annui a regime a decorrere dal 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Al riguardo per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere ascrivito per il riconoscimento del credito d'imposta in parola è conformato come tetto di spesa, alla cui copertura si provvede mediante riduzione della citata autorizzazione di spesa prevista per la riforma del Terzo settore.

Articoli 64-65

(Organismo nazionale di controllo, organismi territoriali di controllo)

L'articolo 64, al primo comma definisce l'Organismo nazionale di controllo (ONC) come fondazione con personalità giuridica di diritto privato, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di svolgere, per finalità di interesse generale, funzioni di indirizzo e di controllo dei Centri servizio per il volontariato. L'Organismo gode di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del decreto in esame, del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. La disposizione in esame attribuisce inoltre al Ministero l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste in base alle disposizioni dell'articolo 25 del codice civile (controllo sull'amministrazione delle fondazioni). Il predetto decreto che costituisce l'ONC provvede inoltre alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Organismo medesimo, che deve essere formato da (comma 2): - 6 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle Fondazioni di origine bancaria più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero delle stesse Fondazioni ad essa aderenti (lett. a)) ; - 2 membri designati dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero degli stessi Centri ad essa aderenti (lett. b)); - 2 membri, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero dei medesimi enti ad essa aderenti (lett. a)); - 1 membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (lett. d)). Per ogni componente effettivo, inoltre, la norma prevede che deve essere designato un supplente. Il comma 3 definisce la nomina dei componenti dell'organo di amministrazione mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; la durata della carica è di 3 anni e, in ogni caso, la stessa viene mantenuta sino al rinnovo dell'organo medesimo. I componenti dell'organo di amministrazione, inoltre, non possono essere nominati per più di 3 mandati consecutivi. Per la partecipazione all'Organismo nazionale di controllo non possono essere corrisposti a favore dei componenti emolumenti gravanti sul Fondo unico nazionale oppure sul bilancio dello Stato. Il primo atto che l'organo di amministrazione è chiamato ad adottare è lo Statuto dell'Organismo nazionale di controllo. Allo scopo è necessario il voto favorevole di almeno 10 dei suoi componenti. Eventuali modifiche statutarie devono essere deliberate dall'organo di amministrazione con la medesima maggioranza di voti (comma 4). Il comma 5 definisce le funzioni svolte dall'Organismo nazionale di controllo:

- amministra il Fondo unico nazionale e riceve i contributi delle FOB secondo modalità individuate dalla stessa ONC (lett. a));

- determina i contributi integrativi dovuti dalle Fondazioni di origine bancaria ai sensi dell'articolo 62, comma 11 (lett. *b*));
- stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, comma 2 e 3 (lett. *c*));
- definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del terzo settore, gli indirizzi strategici generali che devono essere perseguiti a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale (lett. *d*));
- determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei Centri di servizio del volontariato e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7 (lett. *e*));
- versa annualmente le somme assegnate ai Centri di servizio per il volontariato e all'associazione dei medesimi Centri più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli stessi ad essa aderenti (lett. *f*));
- sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei Centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 62, comma 7, attraverso le risorse del Fondo unico nazionale ad essa assegnate dall'Organismo nazionale di controllo ai sensi del medesimo articolo medesimo (lett. *g*));
- determina i costi del suo funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli Organismi territoriali di controllo e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei Centri servizio, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 6, lettera *e*) (lett. *h*));
- individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure pubbliche e trasparenti di accreditamento dei Centri, tenendo conto, tra l'altro, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali (lett. *i*)); - accredita i Centri servizio, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate (lett. *j*));
- definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli Organismi territoriali di controllo (OTC) nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento (lett. *k*));
- predisporre modelli di previsione e rendicontazione che i Centri servizio sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del Fondo unico nazionale (lett. *l*)); - controlla l'operato degli OTC e ne autorizza eventuali spese non preventivate (lett. *m*)); - assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV, su propria iniziativa o su iniziativa degli Organismi territoriali di controllo (lett. *n*));
- promuove l'adozione da parte dei Centri servizio di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai medesimi Centri attraverso le risorse del Fondo unico, e ne valuta gli esiti (lett. *o*));
- predisporre una relazione annuale sulle proprie attività e sull'attività e lo stato dei Centri, che invia al Ministero entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche (lett. *p*)).

Il comma 6 prevede infine che l'Organismo nazionale di controllo non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni sopra elencate.

L'articolo 65 definisce gli organismi territoriali di controllo come uffici territoriali dell'organismo nazionale di controllo, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento. Sono istituiti dieci organismi territoriali.

Ciascun organismo territoriale di controllo è composto da: -5 membri designati dalle Fondazioni di origine bancaria; 2 membri designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa

sul territorio; 1 membro designato dall'ANCI; 1 membro designato dalle Regioni e/o province autonome del territorio di riferimento.

Per la partecipazione all'Organismo non possono essere corrisposti emolumenti a favore dei componenti a carico del Fondo unico o sul bilancio dello Stato.

Gli Organismi territoriali di controllo svolgono le seguenti funzioni: - ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei Centri servizio, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento (lett. *a*)); - verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come Centri servizio; sottopongono altresì a verifica i medesimi Centri quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del Centro o un numero non inferiore al 30% di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5% del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del registro unico nazionale del Terzo settore (lett. *b*)); - ripartiscono tra i Centri istituiti in ciascuna regione il finanziamento deliberato dall'Organismo nazionale su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei Centri (lett. *c*)); - verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei Centri servizi in relazione all'uso delle risorse del Fondo unico, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del presente decreto e degli indirizzi generali strategici fissati dall'Organismo nazionale (lett. *d*)); - nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del Centro servizi con funzioni di presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione dello stesso Centro (lett. *e*)); - propongono all'Organismo nazionale di controllo l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Centri servizio (lett. *f*)); - predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'Organismo nazionale e rendono pubblica mediante modalità telematiche (lett. *g*)).

La RT afferma che dall'articolo 64 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le spese di organizzazione e funzionamento dell'ONC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie, come disposto dal precedente articolo 62, comma 8, Analogamente è a dirsi per quanto concerne l'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle funzioni di controllo e vigilanza sull'ONC, per le quali si provvederà con il personale del Ministero, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilanci relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale e all'acquisto di beni e servizi dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni". Inoltre, l'articolo in esame prevede espressamente che per la partecipazione all'ONC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato, conformemente a quanto previsto dall'art.5, collima 1, lettera *f*) della legge delega, che pone l'onere finanziario relativo ad eventuali emolumenti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici.

L'articolo 65 attribuisce agli Organismi territoriali di controllo (OTC) funzioni di controllo dei Centri di servizio per il volontariato nel territorio di riferimento, individuando a tal fine 10 ambiti territoriali, aventi dimensioni regionali o sovraregionali.

Le funzioni di controllo si esplicano attraverso i compiti demandati agli OTC ed individuati nel medesimo articolo; viene inoltre disciplinata la composizione degli OTC. Anche tale disposizione non genera oneri finanziari, poiché anche le spese di organizzazione e funzionamento degli OTC gravano sulle risorse del Fondo unico nazionale, alimentato dai contributi delle fondazioni bancarie, come disposto dal precedente articolo 62, comma 8. Inoltre, l'articolo in esame stabilisce che per la partecipazione all'OTC non possano essere corrisposti compensi a favore dei membri, gravanti sul Fondo unico nazionale o sul bilancio dello Stato.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni sulla compatibilità delle risorse ministeriali con l'attività di controllo e vigilanza prevista.

CAPO III DI ALTRE SPECIFICHE MISURE

Articolo 69 (Accesso al Fondo sociale europeo)

La disposizione prevede che lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovano iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento dei obiettivi istituzionali.

La RT descrive la norma.

Al riguardo, salvo considerare l'articolo una norma di principio, andrebbero forniti maggiori dati sulle risorse che saranno destinate a favorire l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei.

Articolo 70 (Strutture e autorizzazione temporanee per manifestazioni pubbliche)

Il comma 1 estende a tutti gli enti del Terzo settore definiti dalla legge delega di riforma e dal presente decreto attuativo, le disposizioni già previste dalla legislazione vigente all'articolo 31, commi 1 e 2 della L. 383/2000, applicabili alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato in materia di strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche. Il comma 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e le province autonome, nonché gli enti locali, possono, nella loro autonomia, prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza. Inoltre, tali soggetti possono, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, e soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande.

La RT afferma che l'articolo 70 comma 1 prevede la possibilità per lo Stato e gli enti territoriali di individuare nella loro autonomia forme e modi per concedere l'utilizzazione non onerosa di propri beni mobili e immobili agli enti del Terzo settore.

Poiché lo Stato e gli enti territoriali possono provvedere nell'ambito delle risorse disponibili, la norma in sé non è idonea a generare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Al riguardo, trattandosi di norme attributive di facoltà, non ci sono osservazioni.

Articolo 71 ***(Locali utilizzati)***

Il comma 1 prevede la compatibilità con tutte le destinazioni d'uso delle sedi degli enti del Terzo settore e dei locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo.

Il comma 2 stabilisce che lo Stato, le regioni e province autonome, nonché gli enti locali possono concedere in comodato agli enti del Terzo settore beni mobili ed immobili di loro proprietà, che risultino non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. Si segnala che tale beneficio è già concesso in base alla legislazione vigente dell'art. 32, comma 1, della legge 382/2000, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla Legge-quadro sul volontariato (L. 266/1991) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Il comma 3, inoltre, stabilisce un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, per l'uso di beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. Tali beni possono essere dati in concessione a enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'art. 5, comma 1, del presente decreto alle lett. *f*) (interventi di tutela e valorizzazione del paesaggio), lett. *i*) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale), lett. *k*) (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso), o lett. *x*) (cura di procedure di adozione internazionale di minori), ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate. La concessione d'uso agli enti del Terzo settore deve essere comunque finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione sono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo, entro il limite massimo del medesimo canone. Il concessionario deve essere individuato mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 che reca la disciplina del partenariato pubblico-privato introdotta dal nuovo dei contratti pubblici. Le concessioni d'uso in esame devono essere assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, che comunque non può superare i 50 anni.

Il comma 4 estende altresì agli enti del Terzo settore la possibilità di usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato, per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le destinazioni d'uso omogenee, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione. Tale disposizione è attualmente vigente per le sole associazioni di promozione sociale, in base a quanto previsto dall'articolo 32, co. 5 della citata legge 383/2000.

Viene infine sancita una clausola generale di esclusione delle imprese sociali dalle precedenti disposizioni agevolative (comma 5).

La RT, dopo aver descritto le norme afferma che il complesso di tali disposizioni non genera ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto il comma 2 fa riferimento a beni non utilizzati per fini istituzionali e comunque rimette agli enti pubblici di riferimento la possibilità di avvalersi della norma previa valutazione della propria situazione e nei limiti delle risorse disponibili; il comma 3 limita la norma ai beni per i quali al momento non è prevista un'entrata (e anzi potrebbe prevedere un'entrata finanziaria pari alla differenza tra il canone agevolato stabilito e l'ammontare delle spese sostenute dagli enti del terzo settore per gli interventi di riqualificazione e recupero); con riferimento al comma 4 la norma esplicita che la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui trattasi deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili per i soggetti privati.

Al riguardo, il comma 2 si limita ad estendere a tutti gli enti del terzo settore una norma già vigente per le associazioni di promozione sociale ai sensi dell'articolo 32 della legge 383/2000 (abrogata dal successivo articolo 102), per cui non ci sono osservazioni.

Il comma 3 riproduce disposizioni già previste dai commi 303 a 305 della legge finanziaria 2005 (311/2004) e dall'articolo 3-bis del D.L. 351/2001. Rispetto alla normativa vigente che già prevede debba trattarsi di immobili per i quali non è riscosso attualmente alcun canone e che dal canone siano detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi entro il limite massimo del canone è inserita la specificazione che il canone concessorio deve essere agevolato. Andrebbe valutato quindi se ciò possa comportare il venir meno di una quota di entrate che in base alla normativa vigente lo Stato potrebbe riscuotere.

CAPO IV DELLE RISORSE FINANZIARIE

Articolo 72

(Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore)

Il comma 1 precisa che il fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 106/2016 (Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore) è destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dal precedente articolo 5.

L'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n. 106 del 2016, prevede che il Fondo sia articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, la seconda di carattere non rotativo con una dotazione di 7,3 milioni di euro. L'articolo 11 della predetta legge prevede che, per l'attuazione della disposizione in esame, sia autorizzata la spesa di 17, 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che prevede risorse per la riforma

del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il comma 2 prevede che le iniziative e i progetti di cui al comma 1 possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti dal Ministero del lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 prevede che il Ministro del lavoro determini annualmente con atto di indirizzo gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo.

Il comma 4 prevede che il Ministro del lavoro individui i soggetti attuatori degli interventi finanziabili.

Il comma 5 prevede che dall'anno 2017 la seconda sezione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro annui.

La RT dopo aver descritto le norme, sul comma 3 afferma che la norma medesima, contenendo al comma 3 un esplicito richiamo alle risorse finanziarie disponibili, quale limite per l'utilizzo del Fondo in parola, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sul comma 5 dell'articolo in esame ricorda che esso prevede che a decorrere dall'anno 2017 la dotazione della seconda sezione del medesimo Fondo sia incrementata di 10 milioni di euro annui, la cui copertura è garantita, secondo quanto previsto dal successivo articolo 103, comma 1, dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al già menzionato art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

Al riguardo, posto che si tratta di una norma che specifica le finalizzazioni del fondo e che queste possono contenersi entro un tetto di spesa, non ci sono osservazioni. Anche per l'incremento del fondo disposto dal comma 5, posto che il successivo articolo 103 provvede a ridurre l'autorizzazione di spesa della legge di stabilità 2015 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile, non ci sono osservazioni.

Articolo 73

(Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore)

Il comma 1 prevede il trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali già destinate ad interventi in materia di Terzo settore ad un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". In particolare si tratta di risorse complessivamente pari a 21,96 milioni di euro così determinate:

- 2 milioni di euro, dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 266/1991 (Legge quadro sul volontariato), relativo al Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente progetti sperimentali elaborati da organizzazioni di volontariato iscritte negli specifici registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

- 5,16 milioni di euro, dall'articolo 1 della legge n. 438/1998 (contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), relativo al contributo statale ad associazioni ed enti di promozione sociale;
- 7,75 milioni di euro, dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342/2000 (Misure in materia fiscale), relativo alle risorse per l'acquisto da parte delle associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di autoveicoli e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
- 7,05 milioni di euro, dall'articolo 13 della legge n. 383/2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), riguardante il Fondo per l'associazionismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinato a sostenere le iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati, nonché progetti sperimentali elaborati dalle associazioni per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

In base al comma 2, il Ministro del lavoro determina annualmente con atti di indirizzo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di attività finanziabili e la destinazione alle seguenti finalità: sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato, sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale, contributi all'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali.

Secondo il comma 3, il Ministero individua, mediante procedure che rispettino i principi della legge sul procedimento amministrativo, i soggetti beneficiari delle risorse che devono essere iscritti nel registro unico del Terzo settore.

La RT descrive le norme e afferma che anche tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la disposizione mira a dare separata evidenza contabile alle risorse relative agli interventi previsti dalle leggi indicate dal comma 1, scorporandole dall'insieme del Fondo nazionale per le politiche sociali, nel quale attualmente confluiscono. La norma appare pertanto finanziariamente neutrale, anche se si rileva che l'ultima disposizione indicata, riferita al Fondo per l'associazionismo istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, non sembra riconducibile al citato Fondo nazionale per le politiche sociali. Comunque, anche il trasferimento di tali risorse allo stato di previsione del Ministero del lavoro non dovrebbe avere effetti sui saldi, nel presupposto che si riduca in misura corrispondente l'ammontare dei trasferimenti alla PCM a carico del bilancio dello Stato.

TITOLO IX TITOLI DI SOLIDARIETÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

Articolo 77 (*Titoli di solidarietà*)

L'articolo disciplina la possibilità per gli enti del Terzo settore di poter accedere, così come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *f*), n. 1 e *h*) della L. 106/2016⁴, alle forme di raccolta di capitale di rischio tramite portali telematici⁵, nonché mediante l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione di titoli di solidarietà ed altre forme di finanza sociale. Pertanto è previsto che gli istituti di credito operanti sul territorio italiano⁶ possano emettere titoli di solidarietà, sui quali gli emittenti non applicano commissioni di collocamento, nella tipologia di obbligazioni ed altri titoli di debito⁷ nonché certificati di deposito⁸.

Le obbligazioni e gli altri titoli di debito hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono essere nominativi o al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale⁹, mentre i certificati di deposito hanno scadenza non inferiore a 12 mesi e corrispondono anche essi interessi con periodicità almeno annuale¹⁰; gli emittenti, per la definizione degli interessi, possono applicare un tasso inferiore rispetto a quello definito dai citati parametri a condizione che si riduca il tasso di interesse applicato sulle correlate operazioni di finanziamento; le modalità attraverso le quali il minor onere della raccolta si riverbera sui minori ricavi derivanti dagli impieghi saranno precisate nel decreto attuativo della disciplina in esame, così come definito dal presente articolo (comma 15).

Una quota non inferiore allo 0,60% dell'ammontare nominale dei titoli collocato sul mercato può essere devoluta a titolo di liberalità da parte dei soggetti emittenti in favore di uno o più enti del Terzo settore per il sostegno di attività ritenute meritevoli. Gli emittenti, compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di sana e prudente gestione bancaria e tenuto conto delle richieste di finanziamento ricevute dagli enti del terzo settore, dovranno destinare una parte dell'intera somma raccolta¹¹ ad impieghi a favore dei citati enti. Il rispetto delle disposizioni suddette in materia di erogazione di liberalità e di finanziamento a favore degli enti del Terzo settore è condizione necessaria per poter vedere riconosciute le seguenti prerogative:

- esonero dal versamento delle contribuzioni determinate e dovute alla CONSOB¹²;
- gli interessi, i premi ed ogni altro tipo di provento, nonché i redditi diversi, relativi ai titoli sono soggetti al regime fiscale previsto per i medesimi redditi derivanti dai titoli di Stato¹³;

4 Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

5 In analogia a quanto previsto per le *start-up* innovative.

6 Nazionali ed esteri autorizzati ad operare in Italia ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993.

7 Non subordinati, non convertibili e non scambiabili.

8 Consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario.

9 In misura pari al maggiore tra il tasso di rendimento lordo annuo di obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli ed il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

10 In misura pari al maggiore tra il tasso di rendimento lordo annuo dei certificati di deposito dell'emittente, aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli ed il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua simile a quella dei titoli.

11 Al netto dell'eventuale erogazione liberale.

12 Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della L. 724/1994.

13 Di cui all'articolo 31 del D.P.R. 601/1973.

- riconoscimento di un credito di imposta pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore degli enti del Terzo settore a compensazione della disapplicazione delle commissioni di collocamento dei titoli;
- esclusione della previsione relativa alla sterilizzazione della base di computo dell'aiuto alla crescita economica (ACE) in caso di acquisto di titoli¹⁴;
- non concorrenza alla formazione dell'attivo ereditario, soggetto ad imposta di successione, dei titoli in argomento;
- irrilevanza dei titoli per la determinazione dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

Infine gli emittenti devono comunicare¹⁵ entro il 31 marzo di ogni anno all'Organismo di vigilanza del Terzo settore, il valore delle emissioni dei titoli, le erogazioni liberali impegnate ed erogate a favore degli enti specificatamente indicati e le iniziative oggetto di finanziamento.

La RT, in mancanza di fonti di informazione, utilizza dati forniti dagli operatori del settore i quali ipotizzano un importo annuo di titoli collocati sul mercato per 240 mln di euro di cui *grant based*¹⁶ per 220 mln di euro. Considera quindi una media dei titoli pari a 36 mesi, ad un tasso fisso lordo annuo dell'1% ed una percentuale di devoluzione media dello 0,5%; applicando il differenziale di aliquota di imposta sugli interessi¹⁷, pari al 13,5% si ottiene una perdita di gettito di 324.000 euro per il primo anno¹⁸, mentre negli anni consecutivi, per effetto dell'accumulo per i due successivi periodi, il minor gettito si attesta su valori pari a 648.000 euro nel secondo anno e pari a 972.000 euro a decorrere dal terzo anno. Gli effetti sono rappresentati nella tabella sottostante:

IMPATTO FISCALE	1° anno	2° anno	3° anno
Importo interessi	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		2.400.000	2.400.000
			2.400.000
Totale interessi	2.400.000	4.800.000	7.200.000
Ritenuta fiscale su interessi 12,50%	300.000	600.000	900.000
Ritenuta fiscale su interessi 26%	624.000	1.248.000	1.872.000
minor entrate fiscali da ritenuta interessi (euro)	-324.000	-648.000	-972.000

Per quanto riguarda invece gli effetti finanziari derivanti dalla possibilità di concedere erogazioni liberali la RT stima in circa 1,1 mln di euro l'ammontare di liberalità calcolate sul valore dei *grant based* stimati in 220 mln di euro per una quota pari allo 0,5%. Da ciò consegue un corrispondente credito di imposta previsto pari al

¹⁴ Comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. 201/2011 che così recita: "Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo al quinto esercizio precedente".

¹⁵ Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

¹⁶ Cioè strumenti finanziari (obbligazioni) che devolvono una percentuale dell'importo complessivo della raccolta al sostegno di progetti di alto valore sociale.

¹⁷ A regime normale l'aliquota è del 26% mentre per i titoli in parola è prevista l'equiparazione ai titoli di Stato, che quindi scontano un'aliquota del 12,5%. La differenza è quindi 26-12,5 = 13,5%.

¹⁸ Cioè: interessi pari a 240 mln di euro *1,1% = 2,4mln di euro annui; ritenute per: 2,4 mln di euro *13,5% = 324 mln di euro.

50% che, suddiviso in tre anni e per effetto del processo di accumulo, evidenzia perdite di gettito pari a 183.000 euro¹⁹ per il primo anno, 367.000 euro per il secondo anno e 550.000 euro a decorrere dal terzo anno.

Per quanto attiene all'esenzione dall'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie relative ai depositi titoli di solidarietà (2 per mille dell'importo) la perdita di gettito è pari a 0,48 mln di euro²⁰ per il primo anno, 0,96 mln di euro per il secondo anno e 1,44 mln di euro dal terzo anno.

Considerando l'entrata in vigore dal 2018, le disposizioni nel loro insieme producono gli effetti di cassa rappresentati in tabella:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020
Ritenute su interessi	-0,3	-0,7	-1,0
Credito d'imposta	-0,2	-0,4	-0,6
Imposta di bollo	-0,5	-1,0	-1,4
Totale	-1,0	-2,1	-3,0

Al riguardo si evidenzia che la mancanza di dati non permette la verifica della stima che si basa su ipotesi non oggettivamente riscontrabili con riferimento all'ammontare annuo dei titoli di solidarietà collocabili sul mercato; nel merito, la RT non dice nulla sugli operatori del settore che avrebbero fornito i dati esposti.

Inoltre, la RT tace in merito alle variabili che avrebbero indotto nella scelta di una vita media di tre anni dei titoli di solidarietà, così come non giustifica la definizione della quota di devoluzione media dello 0,5%. Sul punto l'articolato prospetta la possibilità di erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,6% dell'ammontare nominale dei titoli di solidarietà; utilizzando tale quota minima di devoluzione, ed in una visione di prudenza, si otterrebbe un valore di erogazioni liberali pari a 1,320 mln di euro²¹ a fronte degli indicati 1,1 mln di euro stimati in RT.

A ciò si aggiunga che la RT non sembra valutare possibili effetti di incentivo della norma in parola, che avrebbero quale risultato quello di dover considerare, in via prudenziale, un andamento in crescita del fenomeno in esame; occorre tener presente che il provvedimento in esame ha tra gli obiettivi anche quello di stimolare il finanziamento degli enti del Terzo settore per cui è verosimile attendersi un ampliamento dell'offerta di erogazioni in tale ambito. Vi è poi la necessità, sempre in un'ottica di prudenza, di considerare eventuali effetti di sostituzione verso i finanziamenti in parola che si presentano fortemente convenienti in termini fiscali.

Andrebbe infine confermato che il previsto esonero dalle contribuzioni CONSOB non sia tale da pregiudicare lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Commissione.

¹⁹ Cioè: $220.000 * 0,5\% * 50\% = 550.000 \text{ euro} / 3 = 183.333 \text{ euro}$.

²⁰ Cioè: $240 \text{ mln} * 2/1000 = 0,48 \text{ mln di euro}$.

²¹ Quindi $220.000 \text{ mln} * 0,6\% = 1,320 \text{ mln di euro}$.

Articolo 78 **(Social lending)**

Con il presente articolo si disciplina il regime fiscale del c.d. *social lending* con il quale si favorisce la raccolta di capitale di rischio attraverso l'assoggettamento della remunerazione del capitale al regime fiscale previsto per i titoli di Stato. Dispone quindi che i soggetti gestori dei portali *online* - che intervengono nel pagamento degli importi percepiti dai soggetti che prestano fondi attraverso tali portali - operino sugli stessi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con l'aliquota prevista per i titoli di Stato²². Specifica poi che i citati importi percepiti da soggetti che non svolgono attività di impresa sono ricondotti alla tipologia dei redditi da capitale²³.

La RT rappresenta che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli effetti derivanti dall'applicazione del regime fiscale previsto per i titoli di Stato è stato valutato nella RT annessa al precedente articolo 77 dello schema in esame.

TITOLO X **REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articoli 79-80 e 84-86

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi. Regime forfetario. Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato. Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale (APS). Regime forfetario APS e organizzazioni di volontariato)

L'**articolo 79** in commento riferisce agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, le disposizioni di cui agli articoli da 79 ad 83, del presente schema di decreto legislativo, nonché le norme del titolo II del TUIR 917/1986, relative alla disciplina fiscale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in quanto compatibili. In via generale, così come si legge in relazione illustrativa, si intende operare una semplificazione ed armonizzazione, nel rispetto della normativa Europea, del quadro legislativo oggi esistente in materia di disciplina fiscale del terzo settore, che appare in più parti frammentato e con disposizioni che si sono stratificate nel tempo creando un sistema fiscale non omogeneo.

Fornisce quindi criteri univoci per determinare la natura non commerciale o commerciale degli enti del Terzo settore, considerando le attività concretamente svolte e le modalità operative effettivamente impiegate. Evidenzia in particolare l'importanza fondamentale che assume il "corrispettivo" ai fini della individuazione della operazioni di natura non commerciale poste in essere dall'ente in parola; ed infatti chiarisce che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico, che

²² Di cui all'articolo 31 del D.P.R. 601/1973; attualmente l'aliquota è del 12,5% (a titolo di imposta sostitutiva).

²³ Di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a) del TUIR 917/1986.

coprono solo una quota del costo effettivo, e comunque non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.

Ulteriori specificazioni, ai fini della individuazione dell'attività non commerciale, sono contenute con riferimento anche ai soggetti a favore dei quali le prestazioni di servizi sono rivolte (accreditate, contrattualizzate o convenzionate); questi sono le amministrazioni pubbliche, l'Unione Europea, ed altri organismi di diritto internazionale. Specifica poi che comunque non concorrono alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore:

- i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche;
- le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Infine evidenzia che si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati conformemente alle finalità istituzionali dell'ente. Tuttavia sono di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati verso pagamento di corrispettivi specifici; tali incassi concorrono pertanto alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi a seconda che le operazioni ad essi sottese siano abituali o occasionali.

L'**articolo 80** introduce, per gli enti del Terzo settore non commerciali, un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa qualora vengano svolte le attività di interesse generale (di cui ai precedenti articoli 5 e 6) con modalità commerciali. In particolare si introduce un regime fiscale di determinazione forfetaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti un diverso coefficiente di redditività in ragione dell'attività svolta e dei ricavi ottenuti; a tale valore forfetario si aggiunge l'ammontare delle componenti positive di reddito relative a plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi ed interessi e proventi immobiliari.

Nella relazione illustrativa si legge che tale regime è costruito sulla falsariga di quanto previsto all'articolo 145 del TUIR 917/1986, il quale continua ad applicarsi agli enti che non possono ottenere l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore²⁴. Vengono poi dettate norme operative di applicazione del regime in esame e si definiscono le modalità con le quali è possibile esercitare o revocare l'opzione per il regime forfetario che viene comunque indicata in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

L'**articolo 84** specifica quali sono le attività che, se svolte da organizzazioni di volontariato senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non si considerano commerciali. In particolare si tratta di:

- attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, purché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili, a carattere occasionale;
- attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali e verso il pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano il 50 per cento dei costi di diretta imputazione.

La norma, infine, esenta dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle organizzazioni di volontariato.

In tema di associazioni di promozione sociale l'**articolo 85** detta il regime tributario specificando che non si considerano commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le attività svolte dai suddetti soggetti in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso corrispettivo specifico nei confronti degli associati e loro familiari ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei

²⁴ Formazioni ed associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali ecc.

confronti di enti del Terzo settore²⁵. Inoltre non si considerano commerciali le cessioni di proprie pubblicazioni e la somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale - a condizione che l'attività sia strettamente complementare e che non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario - nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

Sono invece considerate comunque commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali, nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio di specifiche attività²⁶.

Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti le quote ed i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale; inoltre non si reputano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione.

La norma, inoltre, esenta dall'IRES i redditi degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali da parte delle associazioni di promozione sociale.

Con l'**articolo 86**, per le organizzazioni di volontariato e per le APS si prevede un regime contabile semplificato con tassazione forfetaria, secondo quanto già previsto²⁷ dall'articolo 1, commi 54-89 della L. 190/2014.

L'articolo in esame specifica che le disposizioni si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In via generale, le caratteristiche del regime forfetario possono così riassumersi:

- ammissibilità se nel periodo d'imposta precedente le APS e le organizzazioni di volontariato hanno percepito ricavi, non superiori ad euro 130.000;
- le organizzazioni di volontariato determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente pari all'1%; le APS applicano invece un coefficiente del 3%;
- i citati soggetti, pur avendo l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- non sono operate le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/1973;
- esonero dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti in materia ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;
- opzione per l'applicazione dell'IVA secondo il regime ordinario;
- inapplicabilità degli studi di settore.

La RT è relativa all'analisi degli effetti finanziari delle disposizioni contenute negli articoli 79, 80, 84, 85, 86 e 100 in quanto tra loro complementari e riferite al regime fiscale ai fini delle imposte dirette degli enti del Terzo settore diversi dalle società con qualifica di impresa sociale.

Rammenta che mentre il regime fiscale relativo alla deduzione delle erogazioni liberali decorre dal 2018, quello per l'applicazione dei regimi opzionali di determinazione del reddito in via forfetaria decorre dal 2020, quando cioè si concluderà l'iter previsto per la concessione dell'autorizzazione da parte della

²⁵ Composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore stesso.

²⁶ Gestione di spacci aziendali e di mense, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, pubblicità commerciale, telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

²⁷ Con l'applicazione di opportuni adattamenti ove necessario.

Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del presente schema di decreto legislativo.

Descrive poi il regime opzionale di determinazione del reddito, differenziandolo tra enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) in quanto sono diversi i coefficienti di redditività previsti sia con riferimento ai soggetti sia alla tipologia di attività svolta.

Ai fini della stima utilizza i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dagli Enti non commerciali (circa 148 mila soggetti che comprendono anche 12 mila dichiarazioni presentate dalle ONLUS) e da un archivio relativo al Terzo settore, ottenuto attraverso l'integrazione di varie fonti, composto da oltre 387 mila soggetti; depura il dato inerente le imprese sociali (circa 1.000 unità) nonché le associazioni sportive dilettantistiche (oltre 20.000 unità) in quanto escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni in parola ed elimina anche tutti i soggetti le cui attività non rientrano tra quelle del Terzo settore.

Sulla base degli archivi utilizzati quantifica in oltre 16.000 unità le ODV potenzialmente interessate alle modifiche fiscali in argomento ed in circa 41.000 unità le APS. Tuttavia solo una parte di esse risulta aver presentato la dichiarazione dei redditi UNICO 2016 enti non commerciali (dati provvisori) in particolare si tratta di 4.756 APS, di 964 ODV e di quasi 35.000 soggetti appartenenti agli altri enti del Terzo settore (escludendo tutti quelli che non ritiene di far rientrare nell'ambito individuato dal provvedimento in esame). Evidenzia poi che solo per una parte di questi soggetti si determinerebbe una variazione di gettito IRES, ai sensi del nuovo regime fiscale, tenendo conto del regime transitorio e della sostanziale abolizione dell'aliquota ridotta del 50% per i soggetti del Terzo settore che non siano enti ecclesiastici (articolo 89, comma 4).

Al fine di quantificare gli effetti di gettito ai fini delle imposte dirette effettua una specifica micro simulazione in capo a tre distinti gruppi di soggetti e considera che i regimi fiscali proposti sono opzionali. Quindi:

- per le ODV: individua i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi al fine di applicare i diversi coefficienti di redditività previsti (art. 80), esclude i redditi degli immobili destinati in via esclusiva alle attività non commerciali, ricalcola il reddito d'impresa applicando il coefficiente di redditività previsto e considerando il limite di 130.000 euro di ricavi;
- per le APS individua i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi al fine di applicare i differenti coefficienti di redditività disposti (art. 80), esclude i redditi degli immobili destinati in via esclusiva alle attività non commerciali, calcola il nuovo reddito applicando il coefficiente di redditività previsto e considerando il limite di 130.000 euro di ricavi;
- per gli altri enti del Terzo settore considera i proventi di esercizio di attività commerciale, individua i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi al fine di applicare i diversi coefficienti di redditività previsti (art. 80), calcola nuovamente il reddito d'impresa in ragione della nuova disciplina fiscale al

quale aggiunge l'ammontare delle componenti positive di reddito relative a plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e proventi immobiliari.

Evidenzia poi che il nuovo regime forfetario di cui all'articolo 80 dello schema in esame presenta notevoli somiglianze con l'attuale regime di cui all'articolo 145 del TUIR²⁸ il quale, presentandosi peraltro poco appetibile, è stato scelto da pochi soggetti (circa 2.000 soggetti nel 2015 con ricavi per circa 44 mln di euro).

Quindi, effettua l'elaborazione in capo ad ogni soggetto tenendo conto che i regimi fiscali in parola sono opzionali, che l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore comporta la non applicabilità della riduzione dell'aliquota IRES al 50% (con esclusione degli enti ecclesiastici), che l'adozione del nuovo regime da parte degli enti del Terzo settore appare nel complesso più onerosa per il contribuente. Dalla micro simulazione si evidenzia una perdita di gettito per **circa 6 mln di euro** da parte di 5.800 soggetti a fronte di un minor reddito di impresa teorico pari a quasi 72 mln di euro; per contro si ha un recupero di gettito teorico da parte di oltre 26.000 soggetti per circa **12 mln di euro** che non potranno più avvantaggiarsi della riduzione dell'aliquota IRES del 50%.

Considera poi un effetto "spiazzamento" derivante dal numero di soggetti potenzialmente interessati al transito verso l'area riservata al Terzo settore, nonché dall'incremento della quota di attività commerciale con possibile aumento del volume di affari da parte dei soggetti del Terzo settore, al fine di sfruttare al massimo il nuovo regime fiscale. Ipotizza quindi un incremento degli affari da parte degli enti del settore in parola a fronte del quale suppone una contestuale riduzione degli stessi da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli commercializzabili dai soggetti appartenenti al terzo settore. In tal senso quindi procede ad effettuare due distinte stime:

- Contribuenti che godono del regime più vantaggioso (APS ed ODV): ipotizza un incremento del fatturato commerciale (circa 49,6 mln di euro) attualmente riferito alle APS ed alle ODV, che già svolgono attività commerciali, per la parte capiente fino a 130 mila euro a fronte di un analogo decremento per i soggetti operanti al di fuori del Terzo settore; suppone che $\frac{1}{4}$ delle APS e delle ODV sia interessata ad intraprendere una attività commerciale, seppure residuale, secondo il regime forfetario. Considerando ciò attribuisce loro il ricavo medio assegnato ai soggetti rientranti nel settore (pari a circa 19 mila euro); ottiene quindi un importo complessivo di proventi da "spiazzamento" pari a 296 mln di euro²⁹. Applica a tale valore una quota di redditività pari al 20% ed un'aliquota IRES piena del 24% ottenendo così una stima della perdita di gettito, da parte di soggetti commerciali che attualmente trattano prodotti attinenti a quelli

²⁸ Che ai sensi dell'articolo 89, comma 2 del presente schema continuerà ad applicarsi (solo) agli enti che non siano iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

²⁹ Dato da: 246,8 mln + 49,6 mln = 296 mln di euro.

commercializzabili dal Terzo settore, pari a circa 14,2 mln di euro³⁰. Considera poi che si avrà, corrispondentemente un incremento di gettito da parte dei soggetti già presenti (che incrementeranno la commercializzazione) o che entreranno nell'ambito del Terzo settore pari a circa 2,1 mln di euro³¹. Quindi la perdita di gettito netta derivante dalla potenziale estensione dell'attività da parte dei soggetti APS e ODV a scapito dei soggetti commerciali è di circa **12,1 mln di euro**³².

- Contribuenti appartenenti al Terzo settore: per essi stima un potenziale incremento del fatturato commerciale pari a circa 665 mln di euro³³, dato dall'aumento dell'attività entro il limite dei 130.000 euro da parte di un numero di soggetti pari a circa 34.600 unità ed un ricavo medio pari a circa 19.000 euro; a fronte di ciò considera anche un decremento di attività per i soggetti operanti fuori dal Terzo settore, con conseguente effetto di "spiazzamento", così come sopra definito. Considerando quindi una redditività del 20% e l'aliquota IRES piena del 24% stima una perdita di gettito pari a 31,9 mln di euro³⁴ a cui fa fronte un potenziale incremento di gettito per effetto dell'aumento dell'attività o dell'entrata di nuovi soggetti nel Terzo settore, pari a circa 9,6 mln di euro³⁵. La perdita di gettito netta, derivante dall'estensione dell'attività da parte di altri soggetti del Terzo settore (non APS ed ODV) e dall'effetto "spiazzamento", è di circa **22,4 mln di euro**³⁶.

Nel complesso gli effetti netti finanziari derivanti dalle norme in esame sono pari a **28,5 mln di euro**³⁷ a titolo di IRES e a decorrere dal 2020.

Le tabelle sottostanti forniscono gli effetti in termini rispettivamente di competenza e di cassa (in tal caso considerando il meccanismo di saldo/acconto):

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022ss
Nuovi regimi	0	0	6	6	6
Spiazzamento	0	0	-34,5	-34,5	-34,5
Totale	0	0	-28,5	-28,5	-28,5

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
Totale	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5

³⁰ Cioè: $296 \text{ mln} * 20\% * 24\% = 14,2 \text{ mln di euro}$.

³¹ Quindi: $296 \text{ mln} + 3\% + 24\% = 2,1 \text{ mln di euro}$.

³² Dato da: $14,2 \text{ mln} - 2,1 \text{ mln}$.

³³ Cioè: $35.000 \text{ unità per } 19.000 \text{ euro} = 665,4 \text{ mln di euro}$.

³⁴ Così dato: $665,4 \text{ mln} * 20\% * 24\% = 31,9 \text{ mln di euro}$.

³⁵ Cioè: $665,4 * 6\% * 24\% = 9,6 \text{ mln di euro}$. La percentuale del 6% è una stima intermedia dei coefficienti di redditività del primo scaglione per l'attività di servizi (7%) e altre attività (5%).

³⁶ Quindi: $31,9 \text{ mln} - 9,6 \text{ mln} = 22,4 \text{ mln di euro}$.

³⁷ Cioè: $(12-6) + (-12,1) + (-22,4) = -28,5 \text{ mln di euro}$.

Al riguardo, vista la complessità della quantificazione, si condivide la scelta della metodologia della micro-simulazione, così come si condivide la scelta della valutazione dell'effetto di spiazzamento che potrebbe verificarsi a causa della modifica del regime fiscale per gli enti del Terzo settore e della sua natura opzionale.

In merito alla stima dell'effetto di spiazzamento, sarebbe necessario avere informazioni circa la scelta della quota pari ad $\frac{1}{4}$ delle APS e delle ODV (quasi 13.000 soggetti) che sarebbero interessate ad intraprendere una attività commerciale secondo il regime forfetario alla luce della affermazione della RT per cui l'opzione per il nuovo regime da parte degli enti del Terzo settore, appare nel complesso più onerosa per il contribuente. Si consideri infatti che la numerosità dei soggetti indicata in 13.000 unità rappresenta uno dei due dati base (l'altro è il ricavo medio fatto pari a circa 19.000 euro) con cui la RT stima l'effetto spiazzamento (calcolato come prodotto tra $13.000 \times 19.000 = 247$ mln di euro a cui si aggiunge lo stimato incremento di fatturato delle APS e delle ODV utilizzando dati tratti da UNICO 2016 per circa 49,6 mln di euro) da cui poi quantifica la perdita di gettito.

Inoltre, sempre in merito alla valutazione di detto effetto, si sottolinea che il recupero di gettito sembra esser stato quantificato solo con riferimento alle APS per le quali si applica un coefficiente di redditività pari al 3%; sul punto anche se si prende atto che il numero delle APS è notevolmente superiore rispetto a quello delle ODV (4.756 unità per le prime, rispetto alle 964 unità per le seconde) sarebbe stato preferibile ripartire il recupero di gettito tra le due tipologie di enti in argomento. Ripercorrendo i calcoli evidenziati in RT ed utilizzando come peso la numerosità dei soggetti in argomento si determinerebbe una perdita di gettito lievemente superiore a quella stimata in RT³⁸.

Con riferimento poi agli altri enti del Terzo settore andrebbe supportata da maggiori elementi informativi la scelta del ricavo medio pari a 19.000 euro così come stimato per le APS e le ODV; infatti nella RT nulla viene detto su come si giunga al dato indicato che costituisce, come già detto, uno dei valori base su cui si calcola la stima del minor gettito derivante dall'effetto di spiazzamento.

La RT non sembra aver poi considerato la possibilità che gli enti in parola possano di fatto sviluppare rapporti giuridici tra loro (così come si legge ad esempio nell'articolo 85 del presente schema in cui non si considerano commerciali anche le attività effettuate verso associati di altre associazioni che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale) con la possibilità di amplificare gli effetti fiscali positivi.

Inoltre non si fa cenno alcuno ai possibili effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 86 del presente schema, in particolare in materia di IVA³⁹ per la quale è anche prevista la possibilità per i soggetti in parola che optino per il regime forfetario a titolo di imposte dirette, di optare per il regime ordinario in

³⁸ Pari a circa 12,3 mln di euro a fronte degli indicati 12,1 mln di euro.

³⁹ Si evidenzia che il comma 18 dispone l'applicabilità delle norme fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio UE.

materia di IVA. Si rammenta che detto articolo prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni che potrebbero non essere neutrali dal punto di vista finanziario; si pensi ad esempio alla disposizione, contenuta nel comma 9 del citato articolo 86, che prevede che le ODV e le ASP sono esonerate dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti in materia ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

Sarebbero pertanto opportuni chiarimenti.

Articolo 81 **(Social bonus)**

Con l'articolo in esame è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e del 50% per quelle effettuate dai soggetti incisi dall'imposta sul reddito delle società (IRES), a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti enti. Detto credito d'imposta è attribuito, per le persone fisiche ed enti non commerciali, nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre è concesso nel limite del 5 per mille dei ricavi annui dichiarati dai soggetti titolari di reddito d'impresa.

Il beneficio è utilizzabile mediante compensazione, non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo; ad esso non si applicano i limiti di utilizzazione di cui alle vigenti norme⁴⁰. È previsto che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali in parola, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento. Si affida quindi ad un decreto interministeriale il compito di individuare le modalità di attuazione delle agevolazioni in esame.

La RT utilizza dati dell'Agenzia del demanio relativi ai cespiti del patrimonio disponibile dello Stato ed individua circa 950 immobili con un valore di 296 mln di euro ed una superficie di circa 606 mila metri quadrati. Valuta quindi i risultati di norme analoghe e ritiene che non più del 3% di tale patrimonio potrà essere oggetto di donazioni liberali; pertanto ipotizza che per ogni anno saranno coinvolti fino a 28 immobili per un valore di circa 8,8 mln di euro e per una superficie lorda di circa 17.700 metri quadrati. Applica quindi i parametri di settore utili all'individuazione di un costo per ristrutturazione (che lo pone pari a 1.162 €/mq) ed individua un fabbisogno di circa 20 mln di euro⁴¹.

Dai dati dichiarativi dei contribuenti circa le erogazioni effettuate per l'*Art Bonus* e relativi all'anno d'imposta 2015, risulta che la quota parte riferibile alle persone fisiche è del 9,4%, mentre per le altre tipologie di contribuenti è del 90,6%. Estende quindi l'analisi a tutto il patrimonio immobiliare del settore pubblico dalla quale risulta un numero di immobili rientranti nella fattispecie in esame pari a circa 112 unità per

⁴⁰ Articolo 1, comma 53 della L. 244/2007 e articolo 34 della L. 388/2000.

⁴¹ Quindi: $1.162 \times 17.700 = 20.567$ mln di euro.

un costo complessivo di ristrutturazione pari a circa 80 mln di euro⁴² a cui corrisponde un credito di imposta quantificato in circa 4,9 mln di euro⁴³ per le persone fisiche e 36,2 mln di euro⁴⁴ per le altre tipologie di contribuenti. Ipotizza inoltre che tali erogazioni liberali risultino sostitutive di altre, per un ammontare che ritiene esser pari al 50% di quelle ipotizzate, e quindi pari a 40 mln di euro, per le quali i soggetti persone fisiche avrebbero usufruito di detrazioni del 26% mentre i soggetti IRES avrebbero usufruito di deduzioni del 17,5% (aliquota IRES media stimata).

Quindi ai fini della stima del *Social bonus* valuta un credito di imposta per le persone fisiche pari a **3,9 mln di euro**⁴⁵, e per le altre tipologie di contribuenti pari a circa **29,9 mln di euro**⁴⁶. Conclude evidenziando l'andamento del gettito di cassa ed ipotizzando che la norma entri in vigore nel 2018, che vi sia un acconto pari al 75% e che il credito di imposta debba esser fruito in 3 quote annuali di pari importo; gli effetti finali sono rappresentati nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022ss
IRES	0	-10,0	-26,9	-39	-29,9
IRPEF	0	-1,1	-3,5	-5,1	-3,9
Totale	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8

Al riguardo si osserva che la stima presenta un certo grado di aleatorietà legato al fatto che non è possibile riscontrare tutte le variabili utilizzate; ad esempio non si identifica la banca dati dalla quale si evince un costo per ristrutturazione pari a circa 1.162 €/mq, così come non è possibile riscontrare la quota del 3% che si ipotizza essere la parte di patrimonio oggetto di donazioni liberali.

Si condivide invece la scelta di contabilizzare l'effetto sostitutivo di una parte delle liberalità anche se non è possibile riscontrare positivamente la quota del 50% che rappresenta la stima di quelle attualmente detratte o dedotte.

Con riferimento poi all'effetto di cassa legato al meccanismo del saldo/acconto si rappresenta che ad una prima analisi, pur considerando la ripartizione del credito di imposta in 3 quote annuali, non sembra che la RT abbia preso in considerazione il verosimile calcolo dell'acconto secondo il metodo previsionale che produrrebbe effetti finanziari, anche se per una quota, già a decorrere dall'anno 2018; va da sé che tale considerazione obbligherebbe ad una rideterminazione di tutti i valori posti in tabella.

Nulla viene invece detto sul possibile effetto incentivo della disposizione che farebbe ipotizzare un andamento variabile e crescente nel tempo dei risultati negativi espressi in termini di perdita di gettito.

⁴² Il valore è dato come rapporto con i valori precedenti; infatti: $20.000.000/28\text{unità} = 714.286$ costo di ristrutturazione di ogni singola unità immobiliare. Tale costo si moltiplica per 112 unità e si ottiene 80 mln di euro ($112*714.286 = 80\text{mln di euro}$).

⁴³ Cioè: $80\text{mln di euro} * 9,4\% * 65\%$

⁴⁴ Cioè: $80\text{ mln di euro} * 90,6\% * 50\%$

⁴⁵ Cioè: $40.000.000 * 26\% * 9,4\% = 977.600$ euro; quindi: $4,9\text{ mln di euro} - 1,0\text{ mln di euro} = 3,9\text{ mln di euro}$

⁴⁶ Cioè: $40.000.000 * 17,5\% * 90,6\% = 6,342\text{mln di euro}$; quindi: $36,2\text{ mln} - 6,342\text{ mln} = 29,9\text{ mln di euro}$.

Articolo 82 ***(Imposte indirette e tributi locali)***

Le disposizioni contenute nel presente articolo recano la disciplina di alcuni benefici fiscali in favore degli enti del Terzo settore in esame. In particolare si prevede che:

- non sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni ed alle imposte ipocatastali i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti in parola a condizione che i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro eventuale alienazione siano direttamente utilizzati entro cinque anni dal trasferimento, in attuazione di scopi istituzionali⁴⁷;
- gli atti costitutivi e le modifiche statutarie⁴⁸ poste in essere dagli enti in argomento sono soggetti ad imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa;
- le imposte di registro ed ipocatastali si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di proprietà o diritti reali di godimento su beni immobili a favore degli enti in discorso, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, per gli scopi istituzionali o per il conseguimento dell'oggetto sociale⁴⁹;
- gli atti ed i documenti⁵⁰ posti in essere dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti in esame e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- gli Enti territoriali possono deliberare nei confronti degli enti in parola, che non hanno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza, diversi dall'IMU e dalla TASI;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la riduzione o l'esenzione dall'IRAP⁵¹;
- l'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività svolte dagli enti del Terzo settore occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- gli atti e provvedimenti relativi agli enti in discorso sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

La RT evidenzia che alle disposizioni contenute nei commi 1⁵², 5⁵³ e 10⁵⁴ dell'articolo in esame, non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del fatto che già a legislazione vigente gli enti del Terzo settore possono beneficiare di analoghe agevolazioni.

⁴⁷ È altresì richiesto che l'ente renda contestualmente alla stipula, apposita dichiarazione in tal senso.

⁴⁸ Compresa le operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione.

⁴⁹ All'uopo l'ente renda apposita dichiarazione al momento della stipula dell'atto.

⁵⁰ Nonché istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni.

⁵¹ Nel rispetto della normativa UE.

⁵² Esenzioni in materia di successioni e donazioni.

⁵³ Esenzione dall'imposta di registro e bollo su atti, documenti, istanze, ecc.

⁵⁴ Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative.

Con riferimento invece alle imposte di registro ed ipocatastali applicate in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso la RT stima una perdita di gettito di circa 20 mln di euro su base annua.

In relazione all'applicazione dell'imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa alle operazioni straordinarie poste in essere dagli enti del Terzo settore la RT evidenzia che a legislazione vigente l'imposta di registro proporzionale al 3% è relativa ad operazioni poste in essere tra enti non appartenenti alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, religiosa, culturale e che nell'archivio del registro - anno d'imposta 2015 - risulta che un solo soggetto ha effettuato un'operazione pagando un'imposta proporzionale al 3%, per un importo peraltro irrisorio. Per quanto attiene invece alle operazioni effettuate tra soggetti appartenenti alla medesima struttura organizzativa la RT ricorda che già si applicano le imposte in parola in misura fissa. Quindi conclude evidenziando che gli effetti del comma in esame possono ritenersi di trascurabile entità considerando preponderante la fusione tra enti simili per struttura organizzativa.

Per l'esenzione IMU e TASI evidenzia che a causa della coincidenza dei soggetti esentati ai fini delle imposte citate con quelli indicati all'articolo 73, comma 1, lett. c) del TUIR 917/1986, non si ascrivono effetti finanziari poiché si è in presenza di un ambito applicativo coerente con le vigenti agevolazioni.

Con riferimento alla possibilità per gli enti territoriali di deliberare riduzioni o esenzioni per i tributi di loro pertinenza, diversi da IMU e TASI, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una facoltà.

Allo stesso modo per la possibilità di esonerare o ridurre l'IRAP, da parte dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, non si ascrivono effetti finanziari sia perché trattasi di una facoltà sia perché se gli enti in parola dovessero attivare tale opzione dovrebbero reperire nei propri bilanci le risorse a copertura dei relativi oneri che si determinerebbero.

Al riguardo si osserva che non sono fornite informazioni in merito alla stima della perdita di gettito a titolo di imposte di registro ed ipocatastali applicate in misura fissa; infatti la RT non fornisce dati che consentano di riscontrare positivamente la perdita di gettito indicata in 20 mln di euro su base annua.

Per quanto concerne poi le medesime imposte da applicare alle operazioni straordinarie di gestione si evidenzia la necessità che siano forniti i dati al fine di riscontrare l'effettiva trascurabilità dell'entità degli esiti derivanti dalla disposizione in parola, considerando anche il possibile effetto incentivo che la disciplina in argomento potrebbe innescare.

In merito alla riduzione od esenzione da IMU, TASI ed IRAP appare utile una conferma circa la non onerosità in capo all'Erario delle possibili riduzioni/esenzioni anche se facoltative.

Articolo 83 ***(Detrazioni e deduzioni erogazioni liberali)***

Con l'articolo in esame si modifica la vigente disciplina in materia di deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e cooperative sociali.

È prevista la deducibilità IRPEF di importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti in parola per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro; la percentuale è aumentata al 35% in caso di liberalità in favore di organizzazioni di volontariato. Nel caso di liberalità erogate da enti e società queste sono deducibili dal reddito complessivo netto di detti soggetti nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Sono previste inoltre agevolazioni fiscali⁵⁵ anche per le cessioni di derrate alimentari, prodotti farmaceutici ed altri prodotti a favore degli enti pubblici e degli enti del Terzo settore aventi natura non commerciale, nonché per le cessioni dei cd. beni difettati da parte di imprese le quali devono predisporre apposito documento di trasporto per ogni singolo atto di cessione. Dette agevolazioni si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui specifiche dichiarazioni trimestrali di utilizzo dei beni ceduti e che dichiarare la propria natura non commerciale.

È disposto che i soggetti che effettuano le erogazioni liberali non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge.

La RT dopo aver riassunto il contenuto delle disposizioni ed aver ricordato la normativa vigente in materia di detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali indica in **10,8 mln di euro** la perdita derivante dall'aumento della detraibilità dal 26%⁵⁶ e dal 19%⁵⁷ alla detraibilità con aliquote differenziate del 30%⁵⁸ e del 35%⁵⁹, applicata ad un ammontare di spese di circa 217,4 mln di euro così come rilevato dai dati delle dichiarazioni presentate nell'anno d'imposta 2016; di esse ipotizza che circa il 10% rappresenti le liberalità a favore delle ADV.

Stima poi gli effetti derivanti dall'abrogazione della deducibilità di dette liberalità, che ammontano a circa 245,3 mln di euro⁶⁰ applicando un'aliquota marginale IRPEF del 30%; quantifica il recupero di gettito in 73,6 mln di euro e in 3,7 e 1,4 mln di euro rispettivamente per addizionale regionale e comunale. Ipotizza che lo stesso ammontare di erogazioni confluirà nelle nuove detrazioni del 30% e del 35% generando così una perdita di gettito a titolo di IRPEF per 74,8 mln di euro.

Pertanto la variazione complessiva netta a titolo di IRPEF ipotizzata darebbe luogo ad una perdita di gettito pari a **12 mln di euro**⁶¹ e un recupero di gettito di **3,7 mln e 1,4 mln** rispettivamente a titolo di addizionale regionale e comunale.

⁵⁵ In particolare non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85 del TUIR 917/1986.

⁵⁶ Erogazioni in favore di ONLUS, di organizzazioni umanitarie, religiose, associazioni, ecc.

⁵⁷ Erogazioni in favore di fondazioni operanti nel settore musicale e delle associazioni di promozione sociale.

⁵⁸ Erogazioni in favore di enti del terzo settore non commerciali.

⁵⁹ Erogazioni a favore di ODV.

⁶⁰ Dato individuato nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2016.

⁶¹ Cioè: $10,8 + (74,8 - 73,6) = 12$ mln di euro.

Stima poi gli effetti fiscali in capo ad enti e società derivanti dalla deducibilità dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato delle liberalità in discorso. Evidenzia che nella dichiarazione dei redditi IRES vi è un unico campo omnicomprendivo relativo alle deduzioni dal reddito di impresa per erogazioni liberali; pertanto a titolo prudenziale ipotizza che la normativa proposta produrrà un incremento delle erogazioni per una quota pari al 20% di quanto già dichiarato che è pari a circa 175 mln di euro da parte di oltre 11.000 soggetti. Quindi la perdita di gettito è stimata in **8,4 mln di euro**⁶².

Per quanto concerne poi il trattamento fiscale delle derrate alimentari, dei prodotti farmaceutici e dei beni non di lusso difettati la RT non ascrive effetti data la non commerciabilità dei beni ceduti gratuitamente.

Pertanto gli effetti finanziari complessivi, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2018 e considerando l'effetto saldo/acconto sono i seguenti:

(milioni di euro)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss
IRPEF	0	-21,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Addizionale regionale	0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Addizionale comunale	0	1,8	1,4	1,4	1,4	1,4
IRES	0	-14,7	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
Totale	0	-30,2	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3

Al riguardo si osserva che la RT non permette di verificare gli effetti finanziari netti delle disposizioni in argomento poiché non indica quanto dell'ammontare totale delle spese detraibili sia da considerare detratto con aliquota del 26% e quanto con aliquota del 19%. Così come non fornisce indicazioni in merito alla scelta dell'incremento del 20% delle erogazioni liberali dedotte dai soggetti IRES.

Inoltre in termini finanziari la norma non sembra prendere in considerazione la possibilità che almeno una quota di soggetti (con maggior probabilità persone fisiche) possa decidere di calcolare l'acconto delle imposte sul reddito con il metodo previsionale, con ciò potendosi dunque avere effetti finanziari in termini di minor gettito già a partire dall'anno 2018.

Appaiono pertanto opportuni chiarimenti in merito.

⁶² Cioè: $175 * 20% * 24% = 8,4$ mln di euro.

CAPO III DELLE SCRITTURE CONTABILI

Articolo 87 (Tenuta e conservazione delle scritture contabili)

L'articolo, rivolto agli enti del Terzo settore non commerciali che non applicano il regime forfetario di cui al precedente articolo 86 del presente schema di decreto legislativo, in tema di tenuta e conservazione delle scritture contabili prevede che:

- debbono essere redatte scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere; dovrà poi essere redatta, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente con l'obbligo di conservare le scritture stesse e la relativa documentazione;
- debbono essere tenute le scritture contabili previste per le attività svolte con modalità commerciali; per queste hanno l'obbligo di tenere contabilità separata.

È inoltre previsto che non siano soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale e quando effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare chiaramente le entrate e le spese relative a ciascun evento organizzato.

Ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, è previsto che tutti i beni facenti parte del patrimonio debbano risultare nell'inventario e che debbano essere tenute le scritture contabili previste dalla vigente normativa.

La RT evidenzia che trattandosi di una norma che pone obblighi specifici a carico di enti di diritto privato non sono rivenibili nella stessa nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare essendo una norma relativa ad obblighi di natura civilistica che non hanno riflessi di natura finanziaria per l'Erario.

CAPO IV DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 88 (De minimis)

L'articolo prevede che le citate concessioni di cui al precedente articolo 82, commi 7 e 8, nonché la qualificazione di operazioni non commerciali per le attività indicate all'articolo 85, commi 2 e 4, siano possibili ai sensi e nei limiti posti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti "de minimis" e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione stessa, anch'esso datato 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione dei predetti articoli 107 e 108 del suddetto Trattato agli aiuti "de minimis" del settore agricolo.

La RT in ragione del contenuto della norma non stima effetti di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 89 **(Coordinamento normativo)**

Il presente articolo reca molteplici previsioni di coordinamento, ai fini dell'inserimento delle disposizioni contenute nella disciplina del codice del Terzo settore nella normativa vigente (per lo più di carattere fiscale). Diversi sono gli aspetti:

- il **comma 1** reca la clausola di non applicazione agli enti del Terzo settore (differenti dalle imprese sociali) di diverse disposizioni del TUIR 917/1986 in materia di reddito complessivo (art. 143, comma 3), di determinazione dei redditi (art. 144, commi 2, 5 e 6), di Enti di tipo associativo (art. 148), di perdita della qualifica di ente non commerciale (art. 149), e del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in tema di trasferimenti non soggetti all'imposta (art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 346 del 1990). Dispone poi la non applicazione di tutta la legge n. 398 del 1991, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche.
- Il **comma 2** prevede che l'articolo 145 del TUIR (relativo al regime forfetario degli enti non commerciali) continui ad applicarsi (solo) agli enti che non siano iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- Il **comma 3** modifica l'articolo 148, comma 3, del TUIR il quale esclude la natura commerciale per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali verso pagamento di iscritti, soci, partecipanti condotte da alcuni enti di tipo associativo; la novella espunge da tali enti le associazioni religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extrascolastica.
- Il **comma 4** novella il DPR. n. 601 del 1973, introducendo un nuovo comma *2-bis* che esclude l'applicazione della riduzione dell'IRES agli enti del Terzo settore onde evitare duplicazione di benefici fiscali;
- Il **comma 5** novella il d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di imposta sul valore aggiunto.
- Il **comma 6** pone una clausola generale, secondo cui le disposizioni vigenti in materia di ONLUS sono (se compatibili con il presente codice) da intendersi riferite agli enti non commerciali del Terzo settore (secondo la definizione resane dall'articolo 79, comma 5 dello schema), ciò anche in considerazione, ai fini dell'applicazione dell'IVA dei requisiti di cui alla Direttiva 112/2006 CE.
- Il **comma 7** novella l'articolo 1, comma 3 della legge n. 112 del 2016, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- Il **comma 8** novella la legge n. 125 del 2014, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
- Il **comma 9** novella la legge n. 112 del 2016, e inserisce il rinvio alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 dello schema in esame (ossia detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, del 30 per cento di erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, per un importo fino a 30.000 euro; maggiorazione di tale importo, per erogazioni ad associazioni di volontariato fino al 35%; detraibilità dall'imposta per società ed enti, fino al 10 per cento del reddito complessivo dichiarato).
- Il **comma 10** prevede che alle erogazioni liberali in favore di enti del Terzo settore non commerciali ed a cooperative sociali, non si applichino alcune disposizioni del TUIR.
- I **commi 11, 12 e 13** specificano le condizioni che debbono essere rispettate per la fruizione della deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali al fine di escludere duplicazioni e cumulo di benefici.

- **Il comma 14** prevede che ai soggetti che operano nel settore musicale, iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore, non si applichi l'articolo 25, comma 5 dello stesso decreto legislativo in tema di regime fiscale dei proventi percepiti dai citati soggetti.
- **Il comma 15** prevede che alle associazioni (iscritte nel registro unico nazionale) che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e dalle tradizioni delle comunità locali, non si applichi l'equiparazione ai soggetti esenti dall'IRES⁶³.
- **Il comma 16** stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di *partenariato* con alcuni degli enti del Terzo settore⁶⁴, che svolgano le attività di interesse sociale, culturale o religioso.

La RT evidenzia che l'articolo contiene disposizioni di coordinamento normativo volte a salvaguardare l'effettiva applicazione delle norme fiscali del Codice agli enti del Terzo settore; quindi la sua portata specificamente regolatoria non genera effetti di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo poiché gli effetti fiscali sono stati analizzati nelle specifiche norme, non si hanno osservazioni da formulare.

TITOLO XI DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

Articolo 90 (Controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore)

L'articolo assegna all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare i controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore indicati dagli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.

La RT afferma che la norma affida all'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore i controlli sulle fondazioni del terzo settore di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile, già in capo all'autorità governativa (o a quella regionale nel caso in cui riconoscimento della persona giuridica fosse di competenza di quest'ultima). Trattandosi di attività di controllo già previste a legislazione vigente, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatti salvi quelli già quantificati di cui all'articolo 53 comma 3.

Al riguardo, poiché la funzione di controllo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, attualmente viene svolta dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti mentre in base alla norma in esame

⁶³ Di cui all'articolo 1 commi 185, 186 e 187 della L. 296/2006

⁶⁴ I quali svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere i), j), k), o z) dello schema - ossia attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; comunicazione a carattere comunitario; attività turistiche, etc.

sarebbe trasferita al registro unico nazionale, pur trattandosi di attività già svolta a legislazione vigente la sua assegnazione ad una differente autorità governativa pone l'esigenza di dimostrare che il costituendo Ufficio del registro unico nazionale disponga delle risorse necessarie per svolgere tale funzione.

Articoli 92-96

(Attività di monitoraggio, vigilanza e controllo; Controllo; Disposizioni in materia di controlli fiscali; Vigilanza; Disposizioni di attuazione)

L'articolo 92 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compiti di:

- vigilanza sul sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore e di monitoraggio sugli uffici regionali del registro unico nazionale del Terzo Settore;
- accreditamento delle reti associative iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale e rilascio delle autorizzazioni in forza delle quali le reti stesse espletano attività di controllo nei confronti degli enti che aderiscono ad esse;
- preparazione di relazioni annuali sulle attività svolte, da trasmettere alle Camere. Tali relazioni annuali si basano anche sui dati che, ai sensi dell'articolo 95 dello schema, saranno acquisiti a livello di Regioni e Province autonome ed eventualmente anche tramite ispezioni in loco.

Restano ferme le competenze delle Amministrazioni interessate ai controlli, alle verifiche e alla vigilanza di conformità delle attività di interesse generale alle specifiche norme che ne disciplinano l'esercizio.

L'**articolo 93** identifica e disciplina l'oggetto dell'attività di controllo.

Ai sensi del comma 1, i controlli qui in oggetto sono volti ad accertare:

- la sussistenza e permanenza dei requisiti occorrenti per l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore (lettera *a*))
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale (lettera *b*));
- l'adempimento degli obblighi che derivano dall'iscrizione al predetto registro (lettera *c*));
- il diritto di avvalersi dei benefici fiscali e della quota del 5 per mille legati all'iscrizione nel registro (lettera *d*));
- il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, che siano state attribuite agli enti in questione (lettera *e*)).

Il comma 2 tratta delle imprese sociali, facendo per esse rinvio al decreto legislativo il cui schema è l'A.G. n. 418.

Il comma 3 individua nell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo Settore l'organismo competente ad esercitare le attività di controllo sopra enumerate, nei confronti degli enti del Terzo Settore che hanno sede legale sul proprio territorio.

Il registro potrà svolgere queste attività di controllo periodicamente o qualora venisse a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni, e potrà procedere anche per mezzo di accertamenti documentali, visite ed ispezioni.

Per controllare enti che dispongano di sedi secondarie in regioni diverse da quella della sede legale, il registro potrà, se necessario, attivare forme di collaborazione e di assistenza reciproche con uffici di altre regioni.

Il comma 4 stabilisce che i controlli amministrativi e contabili indicati dalla lettera *e*) del comma 1 vengano disposti dalle Amministrazioni pubbliche e dagli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali agli enti del Terzo Settore, allo scopo di mettere questi ultimi in grado di svolgere le loro attività statutarie generali.

Il comma 5 tratta delle reti associative (definite dall'articolo 41) e prevede che le reti associative iscritte nell'apposita sezione del registro unico nazionale del terzo Settore, nonché gli enti accreditati

come Centri di Servizi per il Volontariato, possano effettuare attività di controllo nei confronti di rispettivi aderenti, in ordine alle finalità espresse dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

Secondo il comma 6, l'apposita autorizzazione ministeriale di cui al comma 5 sarà rilasciata alle reti associative e ai Centri di Servizio, previa dimostrazione da parte loro di essere in possesso di requisiti tecnici e professionali tali da garantire un controllo efficace.

L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dall'istanza ed è valida fino alla eventuale cancellazione della rete associativa dal registro o, per i Centri di Servizio, alla revoca del loro accreditamento (ipotesi, quest'ultima, regolata dall'articolo 66, che sembra doversi interpretare nel senso che la procedura sia avviata dall'organismo territoriale di controllo e portata avanti dall'organismo nazionale di controllo). Inoltre, l'autorizzazione ministeriale può essere revocata in caso di accertata inidoneità da parte della rete associativa o del Centro di Servizio ad assolvere efficacemente le funzioni di controllo sui propri aderenti.

Il comma 7 pone le reti associative autorizzate ai sensi dell'articolo 95 sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mentre sottopone i Centri di Servizio per il Volontariato a vigilanza da parte dell'Organismo Nazionale di Controllo.

L'**articolo 94** disciplina i controlli di natura fiscale.

Il comma 1 menziona i poteri dell'Amministrazione finanziaria nell'esercizio autonomo delle attività di controllo.

Essi concernono il rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 8 (*Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro*), 9 (*Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento*), 13 (*Scritture contabili e bilancio*), 15 (*Libri sociali obbligatori*), 23 (*Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni*) e 24 (*Assemblea*) del presente schema, e sul possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore.

Nell'esercizio delle suddette attività, l'Amministrazione finanziaria potrà avvalersi dei poteri istruttori previsti dagli articoli 32 (*Poteri degli uffici*) e 33 (*Accessi, ispezioni e verifiche*) del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) e dagli articoli 51 (*Attribuzioni e poteri degli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto*) e 52 (anch'esso rubricato *Accessi, ispezioni e verifiche*) del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#) (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

Sempre ai sensi del comma 1, l'Amministrazione finanziaria può disconoscere la spettanza del regime fiscale di favore derivante dall'iscrizione al registro unico, qualora riscontrasse violazioni. Peraltro, l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria preposto agli accertamenti ha l'obbligo di invitare l'ente a comparire per fornire dati e notizie di rilievo, pena la nullità dei suoi provvedimenti. La previsione normativa, quindi, è intesa a valorizzare la cooperazione tra Fisco e contribuenti, già a partire dalla fase procedimentale dell'istruttoria.

Il comma 2 assegna all'Amministrazione finanziaria l'incarico di trasmettere al registro unico ogni elemento utile ai fini delle valutazioni concernenti eventuali cancellazioni dal registro unico stesso, fermo restando - come precisa il comma 3 - il controllo eseguito dal registro unico stesso ai fini di iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni degli enti dai suoi elenchi.

Il comma 4 esclude gli enti del Terzo settore dal campo di applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 30 (*Controlli sui circoli privati*) del [decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#).

Inoltre il comma 4 dispone che gli enti del Terzo settore non siano tenuti a presentare all'Agenzia delle Entrate, per i controlli, l'apposito modello che invece deve essere presentato da circoli privati ed enti associativi di altro tipo.

L'**articolo 95** disciplina la funzione di vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Secondo il comma 1, la funzione di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e sul sistema dei controlli è

finalizzata ad assicurare uniformità tra i registri regionali all'interno del registro unico nazionale nonché la corretta osservanza delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il comma 2 prevede che ogni anno - entro il 15 marzo - Regioni e Province autonome inviino al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione, i cui contenuti obbligatori sono: le attività di iscrizione degli enti al registro unico nazionale del Terzo settore; la revisione periodica relativa ai procedimenti conclusi nell'anno precedente ed i problemi emersi; i controlli eseguiti e i loro esiti.

Il comma 3 prevede che anche l'Organismo nazionale di Controllo trasmetta annualmente, entro il 31 maggio, una relazione. Essa riguarderà le attività dell'Organismo stesso e la situazione dei Centri di Servizio per il volontariato.

Il comma 4 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la facoltà di effettuare verifiche, a campione o in loco avvalendosi degli Ispettorati territoriali del lavoro, sulle operazioni effettuate e sulle attività svolte dagli enti autorizzati al controllo, utili alle finalità di accertamento indicate nel comma 1.

In base al comma 5, primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sugli enti qualificati come persone giuridiche privatizzate (escluse quelle combattentistiche e patriottiche) che, in forza dell'articolo 1, comma 1, della [legge 19 novembre 1987, n.476](#), ricevono contributi dallo Stato.

La relazione illustrativa precisa che gli enti interessati sono: ENS - Ente nazionale sordi; ANMIL - Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro; UICI - Unione italiana ciechi e ipovedenti; UNMS - Unione nazionale mutilati per servizio; ANMIC - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Come prescrive il comma 3 del medesimo articolo 1 della legge 476/1997, gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.

Di seguito, il comma 5 impone la presenza di un rappresentante dell'Amministrazione vigilante negli organi di controllo degli enti di cui sopra. Inoltre, gli enti medesimi trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i bilanci di esercizio formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Infine, il comma 5 pone in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le competenze sulla ripartizione dei contributi erogati dallo Stato in favore di alcuni enti del Terzo settore che si interessano dei soggetti privi di vista e ipovedenti (di cui all'[articolo 2, comma 466, della legge finanziaria per l'anno 2008](#)). Fino ad oggi, tale riparto è stato fatto dal Ministero dell'Interno.

L'**articolo 96** prevede l'adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, per attuare alcune delle prescrizioni in materia di vigilanza, di controlli e di monitoraggio contenute nel presente schema di decreto legislativo.

Il decreto definirà innanzi tutto forme, contenuti, termini e modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio, nonché le modalità di raccordo con altre Amministrazioni interessate e gli schemi delle relazioni annuali. Inoltre, tale decreto individuerà criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle attività di controllo da parte delle reti associative e per le forme di vigilanza ministeriali e sui soggetti autorizzati

La RT sull'articolo 92, afferma che in attuazione dell'art. 7, comma 5 della legge delega, si prevede che le Amministrazioni provvedano nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, le spese volte ad assicurare i detti compiti saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento

economico del personale del citato dicastero e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presentano le necessarie disponibilità, nell'ambito della missione " Diritti sociali, politiche 'sociali e famiglia" e del programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

Per quanto riguarda l'articolo 93 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli già, previsti all'articolo 53, riguardanti le risorse utilizzabili per il funzionamento degli Uffici del registro unico, all'articolo 62, relative al finanziamento dei CSV, all'art. 72 co. 1 sull'accesso al Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale da parte delle Reti associative di cui all'art. 41 e la generale previsione secondo cui le Amministrazioni centrali fanno fronte ai compiti-di cui alla legge 106 senza maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

In relazione all'articolo 94, la RT afferma che si tratta di attività già svolta a legislazione vigente e pertanto la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A proposito dell'articolo 95, la RT afferma che le spese volte ad assicurare i detti compiti saranno imputate ai capitoli di bilancio relativi, rispettivamente, al trattamento economico del personale del citato dicastero e all'acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che presentano le necessarie disponibilità, nell'ambito della missione" Diritti sociali; politiche sociali e famiglia" e del programma "Terzo Settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni".

Relativamente all'articolo 96, la RT si limita a descriverne il contenuto.

Al riguardo, andrebbero forniti maggiori elementi volti a comprovare la possibilità di svolgere le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo a carico delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che ai sensi del comma *6-bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

Articolo 97 ***(Coordinamento delle politiche di governo)***

L'articolo 97 detta disposizioni in tema di coordinamento delle politiche di governo.

Il comma 1 istituisce una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Cabina di regia avrà il compito di coordinare le politiche di governo e le azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti del Terzo settore, in raccordo con i ministeri competenti.

Secondo il comma 2 la Cabina di regia:

- a) coordinerà l'attuazione del Codice del Terzo settore puntando ad assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza; dove prescritto, esprimerà orientamenti in merito ai relativi decreti e linee guida.
- b) promuove attività di raccordo con le Amministrazioni pubbliche interessate e di definire accordi, protocolli di intesa o convenzioni tendenti alla valorizzazione dell'attività degli enti del Terzo settore e allo sviluppo di sinergie.
- c) monitora lo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, anche per segnalare eventuali correttivi e miglioramenti.

Il comma 3 prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia siano materia di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto dovrà essere adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore.

Il comma 3, comunque, prescrive che i membri della Cabina di regia partecipino alle attività di quest'ultima a titolo gratuito e non abbiano diritto a compensi, indennità emolumenti o rimborsi spese di alcun genere.

È posta - dal comma 4 - per la creazione della Cabina di regia una clausola di invarianza finanziaria.

La RT dopo aver descritto le norme afferma che esse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la norma prescrive che all'attuazione della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, appare utile rammentare che in presenza di clausole di invarianza la RT dovrebbe riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

TITOLO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 103 (Copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede e quantifica una serie di oneri derivanti dall'attuazione di una serie di articoli, espressamente indicati, dell'Atto del Governo in oggetto. Gli articoli elencati sono i seguenti: 53 (sul funzionamento del registro unico nazionale del Terzo settore), 62 (sul finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato), 72 (sul fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore), 77 (sui titoli di solidarietà), 79 (in materia di imposte sui redditi), 80 (sul regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali), 81 (sul credito d'imposta denominato social bonus), 82 (riguardante imposte indirette e tributi locali), 83 (concernente detrazioni e deduzioni

per erogazioni liberali), 84 (sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato), 85 (sul regime fiscale delle associazioni di promozione sociale), 86 (sul regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato) e 101 (recante un insieme di norme transitorie che interessano enti iscritti nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali, reti associative, comitati di gestione, Cabina di regia). Gli oneri sono pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, poi a 60,7 milioni di euro per l'anno 2018; 98,1 milioni per l'anno 2019; 103,4 milioni per l'anno 2020; 166,9 milioni per l'anno 2021. Indi si attesteranno a 135,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni degli articoli di cui sopra, si provvederà mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, a suo tempo recata dall'articolo 1, comma 187, della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Si ricorda, in proposito, che la spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 187, della legge di stabilità per l'anno 2015 era di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'Economia e delle finanze ad adottare decreti per apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria per le restanti parti dello schema. In forza di tale clausola, le disposizioni non comprese negli articoli elencati al comma 1 non causeranno nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, mentre le amministrazioni interessate provvederanno ad attuare le disposizioni avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che l'articolo 103 individua la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al presente Codice nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a porre in essere le necessarie variazioni di bilancio e prevede a chiusura la necessaria clausola di invarianza finanziaria. Nella tabella sottostante sono riportati in dettaglio gli effetti finanziari complessivi ascrivibili al provvedimento in commento, già esplicitati nei singoli articoli di riferimento, la cui sommatoria corrisponde alla quantificazione contenuta nell'articolo di che trattasi:

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023ss
Registro	0	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7	-14,7
Credito di imposta per FOR	0	-15	-10	-10	-10	-10	-10
Fondo	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Titoli di solidarietà	0	-1	-2,1	-3	-3	-3	-3
Nuovi regimi fiscali per gli ETS	0	-	0	0	-49,8	-28,5	-28,5
Social Bonus	0	0	-11,1	-30,4	-44,1	-33,8	-33,8
Esenzione registro atti traslativi	0	-20	-20	-20	-20	-20	-20
Detrazioni e deduzioni	0	0	-30,2	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
Totale	-10	-60,7	-98,1	-103,4	-166,9	-135,3	-135,3

Al riguardo, appare utile un chiarimento in merito al fatto che la norma attribuisce natura onerosa all'articolo 101, recante le disposizioni transitorie e peraltro non indicato nella tabella della RT.

Per i profili di copertura, considerate le somme già autorizzate con la legge di stabilità 2015, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2017 [Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)
- " [Nota di lettura n. 178](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (**Atto del Governo n. 404**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 17/1](#)
Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5**)
- " [Nota di lettura n. 179](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (**Atto del Governo n. 406**)
- Mag 2017 [Nota breve n. 23](#)
Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea
- " [Documento di base n. 55](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2017-2019
- " [Nota breve n. 24](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia
- " [Elementi di documentazione n. 70](#)
Mercati degli strumenti finanziari (**Atto del Governo n. 413**)
- Giu 2017 [Nota di lettura n. 180](#)
A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria
- " [Nota di lettura n. 181](#)
Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (**Atto del Governo n. 415**)
- " [Nota di lettura n. 180/1](#)
A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 182](#)
A.S. 2834: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016"
- " [Nota di lettura n. 183](#)
Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale (**Atto del Governo n. 418**)